### **Economia Aziendale**

Corso di Laurea Informatica per il Management - Anno Accademico 2022-2023

# Aspetti connessi con l'IVA

Tutti i diritti riservati.

Il presente documento è stato redatto dal Docente Aprile, ha unicamente funzione di supporto didattico alla trattazione effettuata durante il Corso di Economia Aziendale e va letto ed interpretato alla luce di quanto indicato durante il Corso stesso.

### Definizione generale

- ✓ L'imposta sul valore aggiunto è stata istituita in sede europea ed è stata in seguito introdotta in tutti gli Stati membri della Comunità.
- ✓ In Italia, l'IVA è stata istituita con il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
- ✓ L'Iva grava sul consumatore in proporzione del prezzo finale del bene/servizio acquistato.
- ✓ L'IVA ha come oggetto economico il **valore aggiunto**: ossia il quid pluris che ogni protagonista del processo economico produttivo e distributivo aggiunge al prezzo del bene o servizio (**Imposta Indiretta**).

- ✓ Il «soggetto passivo» (negli esempi fatti in Aula, è l'impresa):
  - «recupera» l'imposta che assolve sugli acquisti, conseguendo un credito verso lo Stato (detrazione);
  - «recupera» l'imposta dovuta allo Stato verso coloro che acquistano i suoi beni o servizi (rivalsa).
- ✓ Il «**consumatore finale**», invece, acquista i beni ed i servizi comprensivi di Iva e non recupera l'imposta pagata; per questo si dice che egli è definitivamente «inciso» dal tributo.

*Presupposto IVA Art. 1, D.P.R. 633/1972* 

✓ L'imposta sul valore aggiunto si applica sulle:

✓ Cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato

Presupposto Oggettivo

nell'esercizio di imprese o di arti e professioni

Presupposto Soggettivo

✓ Importazioni da chiunque effettuate

**Presupposto Territoriale** 

### Presupposto Oggettivo

- ✓ Particolarmente importante è la distinzione tra
  - operazioni «incluse» e
  - operazioni «escluse»

dal «campo di applicazione» dell'Iva.

✓ Operazioni <u>incluse</u>	Si distinguono in:  • operazioni «imponibili»;  • operazioni «non imponibili»;  • operazioni «esenti».
✓ Operazioni <u>escluse</u>	Non hanno alcun rilievo ai fini dell'applicazione dell'imposta

Presupposto Oggettivo

### ✓ Operazioni «incluse»:

- Operazioni «*imponibili*»: <u>comportano il sorgere del debito d'imposta e</u> l'applicazione di tutto l'apparato di regole di cui è formato il meccanismo attuativo del tributo;
- Operazioni «non imponibili ed esenti»: non fanno sorgere il debito d'imposta, ma comportano gli stessi adempimenti formali delle operazioni imponibili (devono essere fatturate e registrate, devono essere incluse nel calcolo del «volume d'affari», ecc.)

Presupposto Oggettivo

- ✓ Operazioni «imponibili»: sono comprese quattro specie di operazioni:
  - Cessioni di beni (all'interno del territorio nazionale);
  - Prestazioni di servizi (rese nel territorio dello Stato);
  - Acquisti intracomunitari;
  - Importazioni (da paesi extracomunitari).

La base imponibile

- ✓ La base imponibile è costituita, di regola, dall'ammontare complessivo dei corrispettivi contrattuali (dovuti al cedente o al prestatore secondo le condizioni contrattuali), ovvero il corrispettivo pattuito.
- ✓ Sono compresi nell'imponibile anche gli oneri e le spese inerenti all'esecuzione, nonché i debiti e gli oneri verso terzi accollati al cessionario o al committente e le integrazioni dovute da altri soggetti.

La base imponibile

- **✓** Non concorrono, invece, a formare la base imponibile:
  - Gli interessi moratori e le penalità in genere
  - L'importo degli imballaggi e dei recipienti che devono essere restituiti

L'aliquota dell'imposta

- ✓ È la **percentuale** che si applica alla base imponibile per determinare l'IVA che grava sull'operazione.
- ✓ Le aliquote si differenziano a seconda del tipo di beni o servizi oggetto dell'operazione.
- ✓ Attualmente l'aliquota ordinaria è del 22%.


### Liquidazione IVA

Come sopra visto, in materia di IVA il principio generale è quello secondo il quale l'IVA pagata dal soggetto passivo per l'acquisto o l'importazione di beni e servizi è detraibile dall'IVA incassata sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi.

Le imprese devono provvedere periodicamente ad effettuare la **liquidazione IVA** (calcolo della differenza tra IVA a debito e IVA a credito).

L'Amministrazione finanziaria consente infatti di compensare i debiti IVA con i crediti IVA.

Si dovrà provvedere a **pagare** in tale modo solo il «saldo periodico» qualora il debito IVA sia maggiore del credito IVA.



Riassumiamo con un esempio gli effetti del meccanismo dell'IVA a credito e dell'IVA a debito, per chiarire che:

- ✓ il soggetto inciso dall'imposta è il consumatore finale,
- ✓ il meccanismo consente all'Erario di entrare nella disponibilità finanziaria di quanto dovuto, per gradi, nel tempo, in relazione ad ogni singolo passaggio, in base al valore aggiunto passaggio per passaggio.

#### Imposta sul Valore Aggiunto

Esempio

Evento	Taglialegna vende la legna alla Falegnameria	Falegnameria vende la legna lavorata all'Industria di mobili	Industria di mobili vende il mobile al Negoziante di mobili	Negoziante di mobili vende il mobile al Sig. Mario Rossi (consumatore finale)		
Prezzo di vendita	1.000	1.500	2.600	3.000		
IVA	220	330	572	660		
	Taglialegna	Falegnameria	Industria Mobili	Negoziante di Mobili	Mario Rossi	TOTALE COMPLESSIVO
Iva ns/debito	220	330	572	660		
Iva ns/credito		(220)	(330)	(572)		
Entrate per l'Erario	220	110	242	88		660

Come evincibile dall'esempio proposto, il meccanismo dell'Iva a credito/debito, consente di distribuire le entrate all'Erario connesse all'IVA, in base al Valore Aggiunto durante i singoli passaggi di proprietà di beni e servizi.

Nel dettaglio:

attraverso la cessione da parte del Taglialegna, l'Erario ricevera	220	
* attraverso la cessione da parte della Falegnameria, l'Erario riceverà	110	
* attraverso la cessione da parte dell'Industria di Mobili, l'Erario riceverà	242	
* attraverso la cessione da parte del Negoziante di Mobili, l'Erario riceverà	88	

che corrisponde al 22% del valore imponibile del mobile venduto al Consumatore Finale, nell'esempio, il 22% di 3.000 Euro.

### Periodicità della liquidazione IVA

✓ <u>MENSILE</u>	<ul> <li>Volume affari &gt; 400.000 €         (in ipotesi di prestazioni di servizi e per gli esercenti arti o professioni)</li> <li>Volume affari &gt; 700.000 € (per le altre attività)</li> </ul>	Il pagamento del saldo IVA mensile, ove dovuto, dovrà avvenire entro il 16 del mese successivo a quello di riferimento della liquidazione.
✓ TRIMESTRALE	<ul> <li>Volume affari &lt; 400.000 € (in ipotesi di prestazioni di servizi e per gli esercenti arti o professioni)</li> <li>Volume affari &lt; 700.000 € (per le altre attività)</li> </ul>	Il pagamento del saldo IVA trimestrale, ove dovuto, dovrà avvenire entro il 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento con maggiorazione dell'1% a titolo di interessi.

Liquidazione IVA

✓ In sede di liquidazione periodica occorre girocontare i conti contabili accesi, rispettivamente all'IVA a debito e quella a credito in un conto contabile che accoglie tutti i rapporti intercorrenti tra imprese ed erario, relativamente all'IVA. Tale conto è denominato "Erario c/IVA".

I				
IVA a ns debito	a	Erario c/IVA	XX	XX
Erario c/IVA	а	IVA a ns credito	XX	XX

Liquidazione IVA

Se dalla liquidazione risulta una eccedenza di IVA a debito occorre effettuare il pagamento di quanto dovuto rilevando:

------ Data XX XX -----

Erario c/IVA a Banca c/c XX

XX

Liquidazione IVA

#### **ESEMPIO:**

Un'impresa, relativamente al mese di maggio 20XX, presenta i seguenti importi riguardanti l'imposta sul valore aggiunto:

- IVA a credito =  $\in 100$
- IVA a debito = € 120

Il 31 maggio si provvede alla liquidazione e il 16 giugno al pagamento dell'imposta dovuta.

	31 maggio			
IVA a ns debito	а	Erario c/IVA	120	120
	31 maggio			
Erario c/IVA	a	IVA a ns credito	100	100
	16 giugno			
Erario c/IVA	а	Banca c/c	20	20


Liquidazione IVA

✓ Il versamento dell'IVA dovuta viene effettuato mediante <u>modello F24</u> che comporta l'addebito del relativo importo nel conto corrente prescelto dall'impresa.

- La struttura del Modello F24 è <u>stabilita dall'Agenzia delle Entrate</u>. Tale modulo ha lo scopo di identificare e permettere il versamento dell'Iva, ma anche di numerose imposte e contributi a carico di aziende e privati.
- ✓ Il modello F24 è diviso in sezioni.
- La compilazione dell'F24 inizia con una prima parte dedicata alle <u>informazioni</u> <u>circa il soggetto</u> (persona fisica o giuridica) che effettua il pagamento dei tributi. Tale sezione include informazioni relative a: codice fiscale, dati anagrafici e domicilio fiscale del soggetto che deve effettuare il pagamento.
- La seconda sezione della compilazione F24 comprende i <u>dati relativi alla</u> <u>tipologia di tributo e all'importo da versare o da utilizzare in compensazione</u>. Questa parte del modello F24 include, nello stesso rigo, a sinistra, la tipologia di imposta identificata da un codice e a destra le colonne per l'importo (a seconda che sia a debito o a credito).

- ✓ La struttura del modello F24 contempla 6 macro aree:
  - <u>Erario</u>: la compilazione di questa area del modello F24 include i versamenti effettuati verso lo Stato (es. il versamento delle ritenute d'acconto dei lavoratori autonomi e i versamenti IVA). I codici dei tributi di tale sezione hanno quattro cifre
  - <u>Inps</u>: questa sezione va compilata qualora siano dovuti contributi verso l'INPS
  - <u>Regioni</u>: la compilazione di questa sezione è destinata ai tributi di competenza regionale (es. IRAP ed addizionali regionali)
  - <u>IMU e altri tributi locali</u>: questa sezione accoglie i pagamenti relativi ai tributi di competenza comunale
  - <u>Altri enti previdenziali ed assicurativi</u>: questa sezione include principalmente i versamenti verso l'<u>Inail</u>
  - Vi è poi un'ulteriore sezione dedicata ai <u>versamenti da effettuare a particolari</u>

    <u>Enti</u> (per esempio l'importo dovuto annualmente a titolo di quota di iscrizione all'Albo dei Consulenti del Lavoro)



Modello F24
Fac simile

### Modello F24 Alcuni codici Tributo

6001	VERSAMENTO IVA MENSILE GENNAIO
6002	VERSAMENTO IVA MENSILE FEBBRAIO
6003	VERSAMENTO IVA MENSILE MARZO
6004	VERSAMENTO IVA MENSILE APRILE
6005	VERSAMENTO IVA MENSILE MAGGIO
6006	VERSAMENTO IVA MENSILE GIUGNO
6007	VERSAMENTO IVA MENSILE LUGLIO
6008	VERSAMENTO IVA MENSILE AGOSTO
6009	VERSAMENTO IVA MENSILE SETTEMBRE
6010	VERSAMENTO IVA MENSILE OTTOBRE
6011	VERSAMENTO IVA MENSILE NOVEMBRE
6012	VERSAMENTO IVA MENSILE DICEMBRE
6013	VERSAMENTO ACCONTO PER IVA MENSILE
6031	VERSAMENTO IVA TRIMESTRALE 1 TRIMESTRE
6032	VERSAMENTO IVA TRIMESTRALE 2 TRIMESTRE
6033	VERSAMENTO IVA TRIMESTRALE 3 TRIMESTRE
6034	VERSAMENTO IVA QUARTO TRIMESTRE
6035	VERSAMENTO ACCONTO PER IVA TRIMESTRALE

Modello F24 Esempio di compilazione

VERSAMENTO **IVA MENSILE DICEMBRE 2022**: Importo da versare: 6.000,00 Euro



- (1) codice tributo: indicare 6012
- (2) rateazione/regione/prov/mese rif: non compilare
- (3) anno di riferimento: anno d'imposta per cui si effettua il pagamento, nell'esempio 2022
- (4) importi a debito versati: indicare l'importo a debito, nell'esempio 6.000,00
- (5) importi a credito compensati: non compilare
- (6) TOTALE A: somma degli importi a debito indicati nella Sezione Erario
- (7) TOTALE B: somma degli importi a credito indicati nella Sezione Erario,
- (8) SALDO (A B): indicare il saldo (TOTALE A TOTALE B)
- (9) codice ufficio: non compilare
- (10) codice atto: non compilare

- Occorre precisare che la regola generale secondo la quale l'IVA assolta sugli acquisti e sulle importazioni è detraibile dall'IVA riscossa sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi, presenta delle <u>eccezioni</u>.
- ✓ L'IVA, infatti, **non** è **detraibile** nelle seguenti ipotesi:
  - nel caso di acquisto di alcuni **beni** o **servizi** espressamente previsti dalla legge. Si parla, in questa ipotesi, di <u>IVA oggettivamente indetraibile</u>. Questa fattispecie è disciplinata all'art. 19 bis-1 D.P.R. 633/72 (es.: l'IVA relativa all'acquisto di una vettura da parte di un'impresa commerciale è detraibile solamente nella misura del 40%)
- Secondo i principi contabili nazionali, l'<u>IVA oggettivamente indetraibile</u> va ad aumentare il costo del bene cui essa si riferisce, salvo il caso in cui essa non costituisce un onere accessorio di acquisto del bene o del servizio.

Beni e servizi con IVA Indetraibile art. 19 bis 1 – D.P.R. 633/72

#### **Esempio 1**:

- $\checkmark$  L'impresa Rossi & C s.n.c. acquista un veicolo del valore di 18.000 euro, IVA 22% (18.000 + 3.960 = 21.960). La relativa IVA ammonta quindi a 3.960 euro (18.000 x 22% = 3.960).
  - Supponiamo che, per l'impresa in esame, l'IVA pagata per l'acquisto dell'autoveicolo sia detraibile solamente nella misura del 40%.
- ✓ Quindi:
  - IVA relativa all'acquisto del veicolo: 3.960, di cui IVA detraibile 40%: 1.584, IVA indetraibile: 2.376
- ✓ L'IVA indetraibile comporta un incremento dell'importo che dovrà essere rilevato come costo pluriennale.
  - Il costo rilevato tra le immobilizzazioni sarà quindi 20.376 euro (pari a 18.000 + 2.376).

Doto VV VV

La registrazione da effettuare in partita doppia sarà quindi la seguente:

Data A	.X XX			
Diversi (≠)	a	Fornitori		21.960
Autoveicoli	a		20.376	
IVA a credito	a		1.584	

Beni e servizi con IVA Indetraibile art. 19 bis 1 – D.P.R. 633/72

#### Esempio 2:

✓ La ditta Rossi & C s.n.c. ha acquistato, nel corso del mese, carburanti (relativi al veicolo visto in precedenza) per un importo di 500 euro più IVA 22% (500 + 110 = 610).

Anche in questa ipotesi la relativa IVA sarà detraibile nella misura del 40%.

- ✓ Quindi:
  - IVA relativa all'acquisto del carburante: 110, di cui IVA detraibile 40%: 44, IVA indetraibile: 66

Data XX XX					
Diversi (≠)	a	Debiti v/Fornitori		610	
Carburanti	а		566		
IVA a credito	a		44		

- Altra ipotesi di indetraibilità dell'IVA: nel caso di contribuenti che svolgano particolari attività.
- Si parla, in questo caso, di <u>IVA soggettivamente indetraibile</u>. I limiti soggettivi alla detrazione derivano dalle *caratteristiche dell'attività svolta dal contribuente* e non sono in alcun modo legate alla natura e qualità dei beni e servizi acquistati.
- I soggetti che effettuano esclusivamente **operazioni esenti** (elencate all'art. 10 del D.P.R. n. 633/72), non applicando l'IVA sulle cessioni di beni o sulle prestazioni di servizi, non possono detrarre l'IVA pagata sugli acquisti e sulle importazioni.
- Per esempio: il medico effettua prestazioni classificate come operazioni esenti ai fini IVA; non applicando l'IVA sulle prestazioni effettuate, egli non potrà detrarre l'IVA pagata su acquisti ed importazioni.

- Altra ipotesi di indetraibilità: i contribuenti che effettuano *sia* operazioni esenti sia operazioni imponibili, possono detrarre l'IVA pagata sugli acquisti e sulle importazioni solo in parte.
- La parte di IVA indetraibile viene determinata applicando un meccanismo detto pro-rata.
- Per questa ragione si parla spesso di **IVA indetraibile da pro-rata**. La fattispecie è disciplinata agli artt. 19, comma 5, e 19 bis D.P.R. n. 633/72.

- Vi è inoltre l'**IVA indetraibile in via specifica**. Si tratta del caso in cui l'impresa effettua l'acquisto di un bene o di un servizio utilizzato per <u>effettuare una specifica operazione non soggetta o esente</u>.
- L'ipotesi è contenuta nell'art. 19, comma 4, del D.P.R. n. 633/72, il quale prevede che "per i beni ed i servizi in parte utilizzati per operazioni non soggette all'imposta la detrazione non è ammessa per la quota imputabile a tali utilizzazioni e l'ammontare indetraibile è determinato secondo criteri oggettivi, coerenti con la natura dei beni e servizi acquistati. Gli stessi criteri si applicano per determinare la quota di imposta indetraibile relativa ai beni e servizi in parte utilizzati per fini privati o comunque estranei all'esercizio dell'impresa, arte e professione".
- Per esempio: <u>l'IVA pagata da un'impresa che svolge attività di commercio al dettaglio su una fattura per spese di manutenzione sostenute in relazione ad un immobile ad uso abitativo posseduto e dato in locazione, non è detraibile => In questo caso l'impresa non esercita un'attività esente da IVA (dato che l'attività svolta è di commercio al dettaglio), tuttavia pone in essere un'operazione esente (la locazione dell'immobile ad uso abitativo). Tale operazione, dunque, non incide sul calcolo del pro-rata. Tuttavia l'IVA pagata sul costo di manutenzione, poiché si riferisce in via specifica ad un'operazione esente, non è detraibile.</u>

### AVVERTENZA

Il presente documento è stato redatto dal Docente Aprile

ha unicamente funzione di supporto didattico alla trattazione effettuata durante il Corso di Economia Aziendale

e va letto ed interpretato alla luce di quanto indicato durante il Corso stesso.